

(N. 1523)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 febbraio 1951 (V. Stampato N. 1453)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 FEBBRAIO 1951

Misura delle indennità ai medici civili
che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al medico civile chiamato come perito dinanzi ai Consigli o alle Commissioni mobili di leva spetta per ogni giornata di seduta l'indennità di lire 2.000.

Qualora, per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi in un Comune che non sia quello della sua ordinaria residenza, l'indennità di cui al primo comma è elevata a lire 3.000, oltre al rimborso delle spese perso-

nali di trasporto in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi e a quello dell'effettivo costo del biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo 133 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

p Il Presidente della Camera dei deputati
MARTINO.